

SCHEMA DI CONTRATTO (MODELLO E)

Tra la Fondazione E.N.P.A.I.A. – Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura con sede in Roma, viale Beethoven, 48 codice fiscale 02070800582 partita IVA numero _____ in persona del presidente e legale rappresentante _____

CIG: 6961929D8B

E

L'impresa _____ con sede in _____, via _____ n° __ codice fiscale _____ – partita IVA _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità _____

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia ordinaria della Sede della Fondazione E.N.P.A.I.A. in Roma, viale Beethoven n.° 48, adibita ad uffici, compresi i luoghi e spazi esterni di pertinenza, con la sola esclusione dei locati CONFEDERDIA, per come meglio precisati nel capitolato speciale di appalto.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva dell'aggiudicatario, il modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilare da parte dei soggetti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 dell'aggiudicatario ed il Modulo offerta economica dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 2

MODALITA' DI ESECUZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Per le modalità di esecuzione dei servizi si rinvia a quanto espressamente previsto nel Capitolato.

La ditta indica nel Sig. tel., e faxil proprio addetto sempre reperibile al quale la Fondazione E.N.P.A.I.A. potrà rivolgere qualsiasi richiesta per ottenere l'esecuzione, anche immediata, degli adempimenti previsti nel contratto.

ARTICOLO 3

MODIFICAZIONI NELLA PROPRIETA' O NELLA STRUTTURA

La Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ARTICOLO 4

DANNI

La Ditta appaltatrice è responsabile dell'opera del personale da essa dipendente. In genere qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione dei servizi o per cause a questi inerenti, alle cose della committente o a persone (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, visitatori, personale dipendente dalla FONDAZIONE, componenti degli organi amministrativi, collaboratori, consulenti) o terzi in genere, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dalla Ditta appaltatrice che, comunque, dovrà esonerare e manlevare espressamente la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A tal fine, l'appaltatore ha stipulato apposita polizza con una primaria Compagnia di Assicurazione come meglio descritta all'art. 8 del Capitolato e che viene allegata al presente Contratto.

Si precisa, inoltre, che sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutti gli oneri per danni causati dai servizi in corso nonché quelli dovuti a furti, incendio, o altro che subissero i beni di proprietà dell'APPALTATORE all'interno dei locali della Sede in quanto luoghi di lavoro ai sensi del presente contratto, nonché il rischio di responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro dell'APPALTATORE per i servizi aggiudicati.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiale o danni agli impianti (elettrici, igienico-sanitari, ecc.) e si accertasse la responsabilità del personale della Ditta appaltatrice, la Ditta medesima ne risponderà direttamente

Il complesso delle misure di sicurezza e di prevenzione suddette a cura dell'appaltatore, nonché le polizze assicurative sopra citate adottate a cura e carico esclusivo dell'appaltatore, solleveranno la Fondazione E.N.P.A.I.A. da qualsivoglia responsabilità in caso di sinistri dipendenti dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 5

CONSEGNA E DURATA

La durata del contratto è di 365 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto o dall'avvio del servizio in caso di esecuzione anticipata dello stesso. In occasione del

primo giorno delle prestazioni contrattuali, sarà redatto un verbale di inizio servizio che sarà firmato dall'appaltatore e da un rappresentante della Fondazione.

La Fondazione E.N.P.A.I.A. si riserva comunque la facoltà di stabilire, a proprio insindacabile giudizio, la data di inizio del servizio, senza che ciò dia titolo alcuno all'affidataria di promuovere azioni e/o forme di rivalsa di qualunque tipo o modalità. Non è ammesso il tacito rinnovo. La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare il servizio per ulteriori 30 giorni, agli stessi prezzi e condizioni previsti dal contratto originario, previa comunicazione scritta all'appaltatore.

ARTICOLO 6

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita della cauzione definitiva prestata, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI/FATTURE/PAGAMENTI

Per le prestazioni relative al servizio di pulizia, la Fondazione E.N.P.A.I.A. corrisponderà all'impresa aggiudicataria l'importo globale annuale offerta dalla stessa e pari ad € _____ oltre I.V.A. Il pagamento sarà corrisposto in dodici rate mensili posticipate ciascuna di € _____. Il pagamento è sottoposto all'acquisizione da parte della Fondazione del DURC e pertanto al regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori da parte dell'appaltatore. Si precisa che tutte le spese relative al corretto svolgimento del servizio come prescritto dal presente capitolato sono a carico della ditta aggiudicataria.

Per ogni mese di servizio effettuato la _____ dovrà inviare la fattura su carta intestata, datata e numerata .

Il pagamento sarà effettuato nei sessanta giorni successiva a partire dalla data di protocollo E.N.P.A.I.A. della relativa fattura.

ARTICOLO 8

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria ha prodotto, a garanzia della corretta esecuzione del servizio, la polizza bancaria/assicurativa nr. _____ rilasciata dalla società _____ con importo garantito pari a € _____

In caso di incameramento anche parziale della predetta garanzia, l'appaltatore entro 15 giorni è obbligato alla sua integrale ricostituzione e a darne opportuna evidenza alla Fondazione.

La garanzia sarà svincolata, su richiesta scritta dell'appaltatore, dopo la conclusione del servizio e dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

L'appaltatore ha prodotto polizza assicurativa RCT/RCO nr. _____ rilasciata dalla società _____ . La predetta assicurazione copre i massimali richiesti dal capitolato speciale d'oneri e più precisamente:

- R.C.T.: massimale di € 2.000.000,00 per ogni persona lesa o deceduta, per danni ad animali o a cose;
- R.C.O.: massimale di € 2.000.000,00 per sinistri occorsi ad operatori con il limite di € 1.000.000,00 per ogni infortunato.

Nell'ambito della copertura assicurativa sono espressamente considerati terzi anche i dipendenti, organi di amministrazione ed i collaboratori della Fondazione. L'appaltatore si assume comunque ogni responsabilità per danni a cose, persone o animali, causati nell'esecuzione del servizio affidato, anche se eccedenti i predetti massimali esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità.

La predetta polizza dovrà essere operativa ed efficace dal momento della consegna del servizio sino alla sua conclusione.

ARTICOLO 9

TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore si obbliga:

- all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti;
- a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi vigenti, nonché a dare totale e puntuale applicazione alle norme relative al trattamento giuridico ed economico del relativo contratto collettivo di riferimento

Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra la Fondazione E.N.P.A.I.A., previa comunicazione alla Ditta, al competente Ispettorato del Lavoro e agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi, avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto.

Inoltre nel caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra, la FONDAZIONE, previa comunicazione alla Ditta, all'Ispettorato del lavoro e all'I.N.P.S., avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto. Per le inadempienze contributive e retributive si applicheranno gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 .

Nell'esecuzione del servizio, la Ditta dovrà adottare, di propria iniziativa e a proprie spese, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni al proprio personale provvedendo, altresì, a tutte le opere occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio, per la incolumità delle persone addette ai lavori stessi e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura, a persone e cose, esonerando di conseguenza la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. da ogni responsabilità.

Ai fini di quanto stabilito nel presente articolo, la Ditta deve impegnarsi a presentare la relativa documentazione su eventuale richiesta della Fondazione E.N.P.A.I.A.

ARTICOLO 10

REVISIONE PREZZI/VARIAZIONI

I prezzi di appalto rimarranno fissi e invariabili per qualunque eventualità, sino alla scadenza del contratto.

Il committente durante l'esecuzione del servizio potrà richiedere all'appaltatrice, agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, senza che per ciò spetti indennità alcuna o compenso aggiuntivo all'appaltatore.

In caso di richiesta da parte della Committente di prestazioni straordinarie per le stesse sarà riconosciuto unicamente l'importo orario offerto dalla Ditta nella propria offerta economica e pari ad €/h oltre I.V.A.

ARTICOLO 11

PENALI

In caso di riscontro della mancata o parziale esecuzione degli interventi, per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che sia stata riscontrata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e contestata alla Ditta, alla stessa, ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sarà comminata una penale pari al 3 % del canone mensile, calcolato in un dodicesimo dell'importo annuo per ogni singola inadempienza fino all'importo massimo stabilito dall'art.145, comma 3, del DPR 207/2010. Inoltre verrà applicata la detrazione per le prestazioni non eseguite.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento del maggior danno subito dalla Fondazione.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., potrà essere risolto di diritto con facoltà per la Fondazione E.N.P.A.I.A. di procedere, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento della cauzione definitiva prestata o all'escussione della polizza fideiussoria, fatta salva l'azione per il risarcimento dei maggiori danni nei seguenti casi:

- subappalto o cessione di tutto o in parte del contratto;
- cessione totale o parziale della Ditta;
- dopo tre inadempienze, debitamente contestate, circa la perfetta esecuzione del servizio, anche se la Fondazione E.N.P.A.I.A. non abbia di fatto applicato la penale di cui al precedente articolo 11;
- sospensione arbitraria del servizio qualunque ne sia la causa e la durata e senza obbligo di preventiva diffida da parte della Fondazione E.N.P.A.I.A. a riprendere il servizio stesso, salva, in ogni caso, la facoltà della Fondazione E.N.P.A.I.A. di far provvedere alla esecuzione dei lavori sospesi in danno della Ditta, addebitandole la spesa eccedente la quota di canone trattenuta;
- inosservanza degli obblighi di cui al precedente art. 9.
- quando risulti accertato il mancato rispetto, nei termini assegnati, delle ingiunzioni o diffide emesse dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni emesse al riguardo dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- qualora l'Appaltatrice non inizi il servizio entro il termine assegnato;
- per reati accertati a carico dell'Appaltatrice;
- nel caso previsto dall'art. 298, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
- nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia contestato per tre volte all'Appaltatrice, a mezzo lettera raccomandata o con avviso di ricevimento, che i servizi non sono stati eseguiti a regola d'arte;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale del Committente, per un numero massimo di 3 volte;
- insufficiente impiego di personale.

Il contratto è altresì risolto in caso di:

- verifica delle ipotesi di cui all'art. 80, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016
- frode nell'esecuzione del servizio;

Durante il periodo di prova la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di quindici giorni, da comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. All'iniziativa di recesso della FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. non potrà essere opposta, da parte dell'appaltatore, la circostanza di avere già effettuato servizi di pulizia nei locali oggetto dell'appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del rapporto contrattuale in atto. Nell'eventualità del recesso all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere

Il Committente ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c.

ARTICOLO 13

PERIODO DI PROVA

Per i primi tre mesi l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire alla Fondazione E.N.P.A.I.A. una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

ARTICOLO 14

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla committente ed alla competente prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n. _____. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. 13 agosto 2010 n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste italiane s.p.a.

ARTICOLO 15

FORO COMPETENTE DI ROMA PER LE CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o l'esecuzione del presente del contratto e del capitolato è competente esclusivamente il Foro di Roma.

ARTICOLO 16

SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI

Sono a totale carico dell'appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto e la sua registrazione, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltante, salvo quanto previsto dal successivo art. 17.

ART. 17

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, concernente prestazioni di servizio imponibili ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. L'onere dell'eventuale registrazione resterà a carico della parte nel cui interesse la stessa viene effettuata.

ART. 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003) esposta per esteso presso l'ufficio _____

ARTICOLO 19

NORME DI CHIUSURA

Al presente appalto si applicano, anche se non espressamente richiamate dal presente Capitolato e dal Contratto, le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010.

DATA, _____

Per la Fondazione E.N.P.A.I.A.

L'Impresa Appaltatrice

.....

.....

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli: ART. 4 DANNI; ART. 6. DIVIETO DI SUBAPPALTO; ART. 7. FATTURAZIONE E PAGAMENTO; ART. 11. PENALI; ART. 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO; ART. 13 PERIODO DI PROVA; ART. 15 FORO COMPETENTE DI ROMA PER LE CONTROVERSIE.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

Per la Fondazione E.N.P.A.I.A.

.....

L'Impresa Appaltatrice

.....